

**REGOLAMENTO COMUNALE DEI
MERCATINI DEL RIUSO**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 50 del 20.12.2023
In vigore dal 20.12.2023

Art.1- Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la vendita, il baratto, l'esposizione su aree pubbliche di oggetti propri usati di modico valore, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, nell'ambito delle attività indicate dall'art 7-sexies (Valorizzazione ai fini ecologici del mercato dell'usato), del D.L. 208/2008 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente).

2. I mercatini del riuso per seguono le seguenti finalità:

- a) Sensibilizzare i cittadini ad un consumo più consapevole riducendo gli sprechi;
- b) promuovere una coscienza ambientale che favorisca il riuso degli oggetti usati ed inutilizzati, al fine di ridurre i materiali da smaltire e di valorizzare la filiera di recupero;
- c) ampliare, tramite il riutilizzo, la durata di vita dei prodotti;
- d) promuovere una cultura del riuso basata anche su principi di solidarietà sociale, a favore di fasce di popolazione con ridotte disponibilità economiche;
- e) promuovere l'incontro di domanda e offerta di oggetti che sfuggono alle tradizionali logiche distributive commerciali, rivalutando l'importanza della merce usata, del risparmio e del riuso;
- f) favorire occasioni di socializzazione per la comunità, creando momenti di animazione e valorizzazione del territorio.

Art. 2 – Periodicità dello svolgimento

1. I mercatini del riuso possono svolgersi occasionalmente, previa richiesta da parte degli organizzatori, come disciplinato dall'art. 5 e autorizzazione deliberata dalla Giunta Comunale.

2. Con Deliberazione di Giunta Comunale può essere istituito un mercatino del Riuso con cadenza periodica.

Art.3 – Soggetti ammessi

1. La partecipazione al mercatino è riservata a:

- a) Gruppi informali di privati (persone fisiche maggiorenne di cittadinanza italiana, europea o straniera in possesso di regolare titolo di soggiorno) residenti nel Comune di Fosdinovo
- b) Associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro regolarmente costituite ai sensi di legge che hanno sede o operano sul territorio comunale.

2. I suddetti soggetti scambiano o vendono in modo sporadico ed occasionale beni di proprietà usati altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento.

3. L'attività oggetto del presente Regolamento è esercitata in forma non professionale e non è assoggettabile:

- a) alle norme su commercio in sede fissa
- b) alle norme sul commercio su aree pubbliche
- c) alle norme sui sistemi fieristici.

4. Sono esclusi dalla partecipazione i seguenti soggetti:

- a) le imprese iscritte al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;
- b) i non professionisti, ai sensi del Codice del Commercio della Regione Toscana (legge n.

62/2018) e del Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica ai sensi della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 31.12.2023

5. Requisito soggettivo essenziale ed inderogabile risulta essere quello di non svolgere alcuna attività commerciale per i prodotti che si intendono alienare.

6. E' ammessa la presenza di un solo richiedente per nucleo familiare.
Ciascun partecipante/nucleo familiare può ottenere un solo posteggio per manifestazione.

Art. 4 - Caratteristiche degli oggetti in scambio o in vendita

1. I beni oggetto dello scambio o della vendita devono essere di esclusiva proprietà dei partecipante. Le cose esposte devono essere usate, possibilmente trasportabili a mano, in buone condizioni, pulite e devono avere un valore esiguo e prive o con scarso valore commerciale.

2. I prezzi di vendita dovranno essere molto contenuti e proporzionati all'oggetto, al suo stato d'uso e di conservazione.

3. I prezzi dovranno essere esposti in modo chiaro.

4. Non è consentita la vendita o lo scambio dei seguenti prodotti:

- a) articoli filatelici numismatici e mineralogici;
- b) oggetti ingombranti
- c) oggetti di antiquariato;
- d) qualunque genere di arma
- e) oggetti potenzialmente pericolosi quali ad es. bombole del gas, di ossigeno etc;
- f) animali;
- g) prodotti alimentari;
- h) oggetti pornografici, o comunque destinati ad un pubblico di soli adulti
- i) prodotti la cui vendita è soggetta a normative speciali (medicines, tabacchi etc...);
- j) tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali (Decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii.)

5. E' fatto divieto di introdurre, pubblicizzare o esporre articoli non attinenti alla manifestazione.

Art. 5 - Richiesta di partecipazione

1. Il mercato del riuso è istituito e organizzato:

- a) su iniziativa diretta dell'Amministrazione Comunale
- b) su iniziativa di enti / associazioni senza scopo di lucro
- c) su iniziativa di gruppi informali di privati residenti nel comune di Fosdinovo in numero non inferiore a cinque e con l'individuazione di un unico referente/organizzatore

2. Nel caso in cui il mercato sia organizzato da soggetti terzi che si candidano a gestirne l'organizzazione, le proposte (da presentare all'Amministrazione comunale) devono contenere:

- a) i dati del soggetto che si propone come organizzatore
- b) il luogo di svolgimento eventuale periodicità

- c) i giorni e gli orari
- d) l'elenco di tutti gli espositori coinvolti
- e) altre informazioni utili all'Amministrazione per la valutazione del progetto stesso (quali: l'organizzazione di manifestazioni collaterali o mercatini di non professionisti, fiere o altro)

3. Gli organizzatori, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, devono inoltre dichiarare:

- a) di partecipare al mercatino come privato venditore occasionale;
- b) di aver preso visione delle norme contenute nel presente regolamento;
- c) di impegnarsi a non mettere in vendita merci di dubbia o illecita provenienza;
- d) di essere a conoscenza della normativa fiscale e penale, con particolare riferimento al reato di ricettazione;
- e) di non essere titolari di autorizzazioni commerciali su area pubblica oppure di non essere in possesso di altri titoli abilitativi all'esercizio di attività commerciali;
- f) che gli oggetti esposti o venduti in occasione del mercatino del riuso a cui partecipano sono propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento.

4. Alla richiesta, dovrà essere allegato un valido documento d'identità.

5. L'istanza deve essere redatta utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dall'ufficio comunale competente, debitamente compilata e consegnata almeno sette giorni prima dell'evento all'ufficio protocollo del Comune o mediante altre modalità stabilite dall'ufficio.

6. In tale iniziativa, il Comune di Fosdinovo viene sollevato da tutti gli aspetti di responsabilità civile e penale in relazione a fatti o atti che dovessero essere compiuti durante lo svolgimento dei mercatini.

7. In caso di variazione della richiesta presentata o degli espositori proposti, l'organizzatore dovrà comunicarlo tempestivamente all'amministrazione comunale.

Art. 6 - Organizzatore

1. L'organizzatore:

- a) rappresenta il referente unico dell'Amministrazione comunale per l'organizzazione e lo svolgimento del mercatino ad esso affidato;
- b) in caso di svolgimento di mercatini con cadenza periodica sottoscrive con il Comune un'apposita convenzione, assumendo la responsabilità del corretto svolgimento dello stesso;
- c) pubblicizza in modo adeguato lo svolgimento e le finalità del mercatino;
- d) provvede all'organizzazione del mercatino e all'assegnazione degli spazi;
- e) dispone gli spazi espositivi salvaguardando le condizioni di sicurezza per espositori e visitatori, adeguati corridoi di transito per i mezzi di emergenza e pronto intervento nonché l'accesso agli esercizi commerciali ed alle attività di somministrazione alimenti e bevande insediate nell'area in cui si svolge il mercatino;
- f) controlla che venga venduta merce esclusivamente usata e secondo quanto espressamente indicato nell'art. 4 del presente Regolamento;

g) promuove lo svolgimento di attività collaterali utili a diffondere la cultura del riuso e la valorizzazione delle risorse prima che diventino rifiuti.

Art.6- Autorizzazione e partecipazione

1. Con propria deliberazione, la Giunta Comunale autorizza il Mercatino del Riuso nel giorno e nell'ora richiesti, purché non in contrasto con le esigenze dell'Amministrazione comunale. Il mercatino può svolgersi, se compatibile, con altre manifestazioni culturali in programma. In caso di richiesta da parte di gruppi informali di privati, essi devono essere almeno nel numero di cinque.

2. Nella Delibera di Giunta possono essere specificate:

- a) le modalità di adesione e partecipazione ai mercati del riuso, le giornate e gli orari di svolgimento, nonché l'individuazione delle aree destinate a tali manifestazioni;
- b) le modalità di allestimento dei banchi di vendita, le condizioni per lo stazionamento delle attrezzature e per l'esposizione della merce,
- c) eventuali criteri di priorità per la partecipazione.

3. I soggetti ammessi a partecipare al mercatino del riuso devono essere presenti per tutta la durata della manifestazione e non possono essere sostituiti, se non temporaneamente, da altri soggetti.

4. Gli espositori dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) obbligo di esposizione dei prezzi, oppure dell'indicazione che i beni sono oggetto di scambio
- b) divieto di circolazione all'interno dell'area dei mercatini con mezzi motorizzati
- c) divieto di occupazione di una superficie maggiore, rispetto a quella a loro assegnata
- d) divieto di intralciare il traffico pedonale
- e) divieto di accensione di fuochi
- f) divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e delle eventuali piante
- g) divieto di recare molestia richiamando il pubblico con amplificazioni, grida e schiamazzi, o quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino, compresa la pubblicità fonica

5. E' consentito con propri mezzi motorizzati l'accesso all'area assegnata, solo ed esclusivamente per eventuali operazioni di carico e scarico, all'inizio e al termine della manifestazione.

6. L'assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito dell'area della manifestazione e/o nell'occupazione dello spazio assegnato.

7. Al momento della chiusura del mercatino, l'assegnatario è tenuto a lasciare l'area libera da residui di ogni sorta.

Art. 9 - Esenzione dal pagamento della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Il Comune, riconoscendo le finalità sociali e non lucrative delle manifestazioni oggetto del presente regolamento, dispone l'esenzione del pagamento della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico.

Art. 10-Attività di controllo

1. I mercati del riuso sono soggetti, oltre che all'attività di controllo da parte del soggetto organizzatore, al controllo dell'Amministrazione Comunale che la esercita a mezzo degli organi competenti.

Art. 11-Provvedimenti sanzionatori

1. In caso di inadempimento da parte dell'organizzatore degli obblighi previsti dalla dal presente regolamento, da parte dei partecipanti degli obblighi previsti dal presente regolamento e di eventuali ulteriori obblighi previsti specificamente nel presente Regolamento e/o nella Deliberazione di Giunta comunale, si applicano le sanzioni previste dalle normative nazionali e regionali nel caso di vendita in assenza di idoneo titolo autorizzativo.

